



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Giugno 2025

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese.

Regime impatriati: valida la domanda di rimborso anche senza richiesta al datore di lavoro



Abstract

La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, torna ad occuparsi dei requisiti necessari per accedere al regime di favore per i lavoratori c.d. "impatriati", previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Al riguardo, la Suprema Corte ribadisce che le omissioni formali non pregiudicano l'accesso al beneficio fiscale. Pertanto, anche in assenza di una preventiva richiesta al datore di lavoro, resta possibile per il contribuente fruire dell'incentivo mediante successiva istanza di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973 o direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Il caso

La controversia origina dal ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della C.T.R. della Valle d'Aosta la quale, modificando la decisione di primo grado, ha accolto l'istanza di rimborso presentata da un contribuente in relazione alla maggiore IRPEF versata per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Regime impatriati).

Il contribuente, cittadino di origine statunitense, aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2018, avendo assunto la qualifica di "Quadro" presso una società avente sede nel medesimo territorio.

Ritenendo sussistere i presupposti di applicazione del regime di favore, il lavoratore aveva domandato il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituito d'imposta, direttamente in dichiarazione.

L'Agenzia delle entrate aveva rigettato la richiesta, contestando la mancata dimostrazione dei requisiti di legge e l'assenza di una valida opzione esercitata nei termini previsti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 31 marzo 2017.

La decisione della Corte di cassazione

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte ha confermato il giudizio di secondo grado, favorevole al contribuente, ritenendo che la normativa (*ratione temporis*) non prevede decadenze perentorie, né subordina il beneficio alla formulazione di una richiesta al datore di lavoro.

La Suprema Corte attinge, in particolare, alla prassi fornita in vigenza della normativa relativa ai c.d. "contro-esodati" (L. n. 238/2010), valorizzando il fatto che la disciplina non prevede una decadenza per omissioni formali.

Sul punto, viene citato il chiarimento espresso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2012, secondo cui "*in via residuale, il soggetto*

interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973".

La Cassazione, implicitamente, afferma che tale principio si applica anche al Regime impatriati, atteso che l'art. 3 del DM 25 maggio 2016 – attuativo della medesima disciplina – ricollega la decadenza alla sola ipotesi in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni, e non già al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla Prassi (*i.e.*, esercizio della pretesa "opzione" tramite richiesta scritta al datore di lavoro, circ. Agenzia delle entrate n. 33/2020, §6).

La pronuncia richiama poi l'**ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024**, con la quale la Cassazione aveva precedentemente stabilito che il beneficio compete qualora, per i singoli anni d'imposta, si siano concretizzati i requisiti previsti dalle norme di volta in volta in vigore, senza che alle domande di rimborso possa essere opposto un presunto carattere opzionale dell'agevolazione.

La Suprema Corte, pur attenendosi al medesimo principio, sembra tuttavia "correggere il tiro" rispetto a quanto affermato nell'ordinanza, i cui effetti erano stati – discutibilmente – circoscritti ai soli trasferimenti intervenuti prima del 29 aprile 2019 (ai sensi dell'art. 16, co. 5-ter del D.lgs. n. 147/2015).

I principi espressi nei richiamati provvedimenti, al di là delle singole fattispecie, sembrano poter assumere una valenza generale nel contesto dell'agevolazione *de qua*.

Se è vero, infatti, che l'istanza di rimborso può essere validamente presentata anche in difetto della – pretesa – opzione, si potrebbe ragionevolmente sostenere la validità delle domande anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia ommesso, o eseguito oltre i termini, gli adempimenti previsti ai fini della proroga delle agevolazioni per i c.d. "vecchi impatriati"

(provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021).

* * *

La revocatoria del Trust



Abstract

La sentenza n. 361 del 2025 del Tribunale di Vicenza, oggetto del presente commento, analizza l'istituto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata avverso un trust. Si tratta di un tema di cruciale importanza nell'ambito della pianificazione patrimoniale soprattutto se si considera quanto frequentemente vengano oggi istituiti trust e l'interesse delle parti coinvolte alla tenuta di tali strumenti in caso di iniziative intraprese dai loro creditori.

Il caso

Il caso in oggetto trae origine dall'istituzione di un trust familiare.

La disponente, con atto del 2009 e successivo conferimento del 2010, istituiva il trust e trasferiva al trustee – fratello del proprio coniuge – la quota di immobili di cui era titolare, designando come beneficiari i propri figli.

Lo scopo del trust descritto dalla disponente nell'atto istitutivo era di mantenere quanto più possibile integro il patrimonio della famiglia.

In seguito, un creditore della disponente conveniva in giudizio la stessa chiedendo al Tribunale di primo grado di dichiarare:

- in via principale, la nullità per mancanza e/o illiceità della causa dell'atto istitutivo del 2009 e del successivo atto di conferimento del 2010, per violazione degli articoli 2 della Convenzione dell'Aja del 1985, 2470 e 1322, comma 2, c.c.;
- in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del trust.

In particolare, il creditore della disponente, che vantava un credito per spese legali relative ad un giudizio istaurato antecedentemente all'istituzione del trust, riteneva che il *trustee* non godesse di un'autonomia gestionale sui beni segregati in trust, in quanto:

- a seguito della morte del *trustee*, il disponente non aveva provveduto a sostituirlo per ben otto anni;
- l'art. 5 dell'atto istitutivo attribuiva alla disponente la facoltà di nominare e revocare qualsiasi *trustee*, *protector* o beneficiario, nonché il potere di concedere a terzi la facoltà di nominare o revocare qualsiasi *trustee*, *protector* o beneficiario, e, da ultimo, indicare nuovi scopi del trust.

Nel medesimo giudizio, intervenivano ulteriori creditori della disponente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla parte attrice, in quanto, al pari di quest'ultima, vantavano equivalenti pretese creditorie.

A questo punto, si costituiva in giudizio la disponente la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendo *inter alia* che i crediti fatti valere nei suoi confronti fossero sorti al momento della definizione dei giudizi e quindi

in un'epoca successiva rispetto all'istituzione del trust e al successivo atto di conferimento.

La pronuncia

La pronuncia in commento dà spazio ad un'accurata analisi dell'art. 2901 c.c., concentrandosi, in particolare sulla nozione di credito.

Secondo il Tribunale di prime cure, per credito si intende ogni ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con quella che è la funzione propria dell'azione revocatoria: essa non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Rientrano, quindi, nella predetta nozione anche i crediti derivanti da spese legali relative a procedimenti giudiziari.

Nel caso di specie, poi, occorre guardare temporalmente all'insorgenza del contenzioso ed al momento in cui la disponente vi prendeva parte.

Infatti, nonostante i crediti avessero ad oggetto spese di lite relative a procedimenti giudiziari conclusi successivamente all'istituzione del trust e all'atto di conferimento, l'antecedente attivazione del giudizio rendeva comunque la disponente consapevole della possibile soccombenza in giudizio e quindi della possibilità di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie.

Alla luce di quanto sopra, la prima condizione di cui all'art. 2901 c.c., secondo cui il debitore deve essere consapevole di pregiudicare le ragioni creditorie, è stata dal Tribunale ritenuta sussistente.

Poi, quanto alla seconda condizione prevista dall'art. 2901 c.c., in virtù della quale anche il terzo deve essere consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il Tribunale ha ribadito l'applicabilità della norma solo in caso di atti a titolo oneroso.

Invero, il trust familiare ha una natura gratuita poiché la sua istituzione non consiste nell'adempimento di un dovere giuridico, in tal caso, quindi, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è la conoscenza che il debitore ha del pregiudizio alle ragioni creditorie (*consilium fraudis*), restando del tutto irrilevante il requisito soggettivo in capo al terzo.

Il giudice di prime cure ha inoltre segnalato i seguenti indici da cui traspare in modo evidente l'uso strumentale del conferimento dei beni nel trust:

- l'attribuzione in capo alla disponente del potere di nominare e revocare qualsiasi *trustee*, *protector* o beneficiario nel dettaglio;
- la mancata nomina di un nuovo *trustee* a seguito della morte del primo *trustee*.

Il Tribunale ha quindi accolto la domanda di parte attrice dichiarando l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust e del successivo atto di conferimento poiché, dalla struttura stessa del trust, si evince la volontà della disponente di sottrarre i beni del trust alla garanzia patrimoniale generica.

Conclusioni


L'analisi della sentenza in commento evidenzia la necessità di esaminare la sostanza economico-giuridica delle operazioni (istituzione di un trust) rispetto alla veste formale delle stesse.

In particolare, si conferma che la costituzione di un trust può essere oggetto di revocatoria ex art.

2901 c.c. qualora emerga un intento fraudolento del disponente volto a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, specie in presenza di clausole che ne rivelino la natura meramente simulata o la mancanza di effettiva autonomia gestionale del *trustee*.

* * *

Interposizione fittizia e fiscalità diretta di un trust estero: i pareri dell'Agenzia delle Entrate



Abstract

Con le risposte agli interpelli n. 144 e 145, rese in data 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate si è espressa su alcuni aspetti legati alla fiscalità diretta e alla qualificazione fiscale di un trust estero. Con il primo interpello è stata chiarita la modalità di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate da trust esteri che detengono partecipazioni in società italiane; con la seconda risposta, invece, l'Agenzia ha evidenziato gli elementi strutturali dell'atto istitutivo al fine di riconoscere l'autonomia fiscale del trust ed escludere la configurabilità di una mera interposizione.

Il caso

L'istante, nella risposta n. 144 del 2025, è una società fiduciaria con sede a Malta che opera in qualità di *trustee* di un trust regolato dalla legge inglese, istituito da una persona fisica residente in Italia.

Scopo del trust è la segregazione di parte del patrimonio del disponente affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di eventuali futuri discendenti del disponente.

Guardiano del trust è un avvocato italiano privo di legami di parentela con il disponente e, di conseguenza, anche con i beneficiari sopra menzionati.

Assume particolare rilievo il fatto che il disponente è indicato dall'atto istitutivo tra le "persone escluse" (c.d. *excluded person*); pertanto, in base a quanto previsto dal medesimo atto, egli non potrà in alcun caso beneficiare del patrimonio conferito nel trust.

Il disponente ha inoltre presentato un'ulteriore istanza di interpello per sapere se il trust possa essere considerato, ai fini fiscali italiani, autonomo soggetto d'imposta.

Con la risposta n. 145 del 2025, l'Agenzia, richiamando le fattispecie di interposizione delineate nella circolare n. 61/2010, si esprime in senso favorevole, sulla base dei seguenti elementi:

- gli ampi poteri di gestione ed amministrazione conferiti al *trustee*;
- l'assenza di situazioni di eterodirezione di quest'ultimo;
- il potere di nomina e revoca del *trustee* attribuito esclusivamente al guardiano (professionista privo di legami con il disponente);
- la complessiva estraneità del disponente (c.d. *excluded person*) alle vicende del trust e dei suoi uffici.

Poiché il disponente intende conferire al trust una partecipazione non qualificata in una società italiana, egli chiede all'Amministrazione se al trust possano essere applicati:

1. la ritenuta a titolo d'imposta del 1,20% ai sensi dell'art. 27, co. 3-ter, del d.P.R. n. 600/73, in relazione ai dividendi corrisposti dalla società italiana;
2. il regime di esenzione, di cui all'art. 5, co. 5, del d. lgs. n. 461/97, in relazione all'eventuale plusvalenza che potrà generarsi in seguito alla cessione delle azioni della medesima società.

La risposta

In merito al primo quesito, l'Amministrazione, richiamando la circolare n. 26/2009, ricorda che i soggetti esteri che possono beneficiare dell'aliquota ridotta prevista dal co. 3-ter dell'art. 27 del d.P.R. n. 600/73, coincidono, in linea generale, con quelli che – in presenza delle ulteriori condizioni previste dall'art. 27-bis del medesimo decreto – possono accedere all'esenzione da ritenuta.

L'art. 27-bis disciplina, infatti, un regime di esonero da ritenuta sui dividendi nel caso in cui:

- il soggetto erogante sia una società italiana, nella veste di "figlia", costituita in una delle forme previste dall'allegato alla Direttiva c.d. "madre-figlia" (Direttiva 2011/96/UE, di seguito Direttiva);
- il percettore sia una società estera qualificabile come "madre" della società italiana, al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla medesima Direttiva.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, «*Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per: a) «società di uno Stato membro» qualsiasi società: i) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A; [...].*». Mentre, il successivo art. 3 dispone che «*a) la qualità di società madre è riconosciuta: i) almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'art. 2 [...].*».

Nel caso di specie, l’Agenzia rileva che il trust, non assumendo una delle forme societarie elencate nell’allegato I, parte A della Direttiva, non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 27, co. 3-ter del d.P.R. n. 600/73. Ne consegue che il trust non può beneficiare della ritenuta agevolata dell’1,20% sui dividendi.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all’esonazione fiscale sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni nella società italiana, l’istante ha rappresentato che il trust è soggetto passivo d’imposta a Malta, Stato incluso nella c.d. *white list*.

Pertanto, secondo l’Agenzia, l’istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo dell’art. 6 del d.lgs. n. 239/96, che definisce il perimetro soggettivo del regime. In virtù di ciò, potrà beneficiare dell’esonazione prevista dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 461/97.

Conclusioni

La risposta n. 144 dell’Agenzia ha implicazioni rilevanti per la pianificazione fiscale tramite trust esteri. I dividendi distribuiti da società italiane a tali trust saranno soggetti alla ritenuta ordinaria

del 26% e non a quella agevolata dell’1,20%, con un conseguente aggravio fiscale. Diverso, invece, è il trattamento delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane: in questo caso, se il trust è residente in un paese incluso nella c.d. *white list* (DM 4 settembre 1996), l’Agenzia riconosce l’esonazione fiscale.

Questa situazione potrebbe indurre a rivedere le strategie relative alla distribuzione degli utili, privilegiando la capitalizzazione e la successiva cessione delle partecipazioni, al fine di beneficiare dell’esonazione fiscale sulle plusvalenze.

Quanto alla risposta n. 145, è apprezzabile l’apertura dell’Agenzia sul fatto che il guardiano abbia la possibilità di rimuovere il *trustee*.

Tuttavia, resta da chiarire se le stesse conclusioni varrebbero anche se tale potere spettasse al disponente.

Inoltre, l’Agenzia esclude l’interposizione anche sulla base dell’assenza di legami familiari tra guardiano e disponente e dell’impossibilità, per quest’ultimo, di rimuovere il guardiano: anche su tali elementi può porsi un analogo dubbio interpretativo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM





**OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT**
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it